

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2328

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori COVIELLO, BASTIANONI, CASTELLANI,
DETTORI, GIARETTA e SCALERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GIUGNO 2003

Nuove norme in materia di disciplina del settore dell’energia
elettrica e del gas e definizione delle politiche energetiche
nazionali

ONOREVOLI SENATORI. – Profonde e radicali trasformazioni hanno investito nell'ultimo decennio l'intero settore energetico, sotto la crescente pressione di istanze di sviluppo e di liberalizzazione provenienti, per un verso, dai settori economici e produttivi nazionali e, per altro verso, dall'Unione europea attraverso i vincoli di armonizzazione comunitaria.

Interpretando tali istanze di modernizzazione, nel corso della scorsa legislatura i governi di centrosinistra hanno promosso un'estesa riforma del settore energetico, mirata in primo luogo ad accrescere l'efficienza e la competitività nei mercati nazionali, anche attraverso l'avvio della privatizzazione dell'ENI e dell'ENEL.

Il principale punto di approdo del processo di riforma ha coinciso, nella XIII Legislatura, con l'emanazione dei decreti cosiddetti «Bersani» (decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) e «Letta» (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164), con i quali si è di fatto avviata la liberalizzazione dei mercati rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale.

Il quadro normativo e regolatorio delineato da questi provvedimenti richiede, a distanza di pochi anni, un nuovo intervento del legislatore, non tanto per correggere l'impostazione di fondo che si è inteso imprimere al processo di liberalizzazione – a tutt'oggi del tutto valida – quanto piuttosto per adeguare tale impostazione a tre esigenze *medio tempore* nel frattempo sorte o sviluppatesi a diverso titolo: la necessità di una ridefinizione delle competenze dello Stato e delle regioni secondo il nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione; l'esigenza di accelerare l'attesa riduzione dei prezzi e delle tariffe per gli utenti, anche ritardata dalla dif-

ficile fase congiunturale del mercato petrolifero internazionale, attraverso un più rapido completamento delle liberalizzazioni e l'effettiva instaurazione di un regime di concorrenza; il bisogno sempre più avvertito di provvedere a una integrazione della dimensione ambientale nel quadro della messa a punto di una politica energetica duratura.

1. Per quanto riguarda l'adeguamento del settore energetico alla sopravvenuta riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, deve essere attentamente considerato il nuovo dettato costituzionale, in base al quale «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» rientrano tra le materie di legislazione concorrente, per le quali «spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato» (articolo 117, terzo comma). In tali materie, spetta alle Regioni anche la potestà regolamentare (art. 117, sesto comma, secondo periodo).

Il «governo dell'energia» presuppone, dunque, la necessità e la opportunità di coinvolgere le Regioni nel processo di attuazione delle politiche nazionali dell'energia, sulla base dei «principi fondamentali» della materia, individuati e disposti dallo Stato.

Non c'è dubbio, infatti, che la recente modifica del Titolo V della Costituzione ha inciso in modo significativo sulla competenza delle Regioni, attribuendo loro un ruolo nuovo e più attivo, pur nel rispetto del sistema normativo nazionale, all'interno del processo di formazione della politica energetica del nostro Paese.

Le Regioni hanno infatti competenza concorrente con la legislazione centrale, in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale di energia. Inoltre, ogni Regione

quantifica il proprio fabbisogno energetico, stabilisce l'ubicazione degli impianti e ne valuta l'impatto ambientale.

La situazione delineata pone seri problemi di raccordo tra le funzioni di indirizzo attribuite agli organi istituzionali centrali e i poteri delle Regioni, anche alla luce delle recenti disposizioni inserite nel decreto cosiddetto «sblocca centrali» (decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83) recentemente approvato che, pur prevedendo uno snellimento delle procedure autorizzative, dispone un profondo coinvolgimento degli enti locali nell'*iter* procedurale.

In quest'ottica, occorre coordinare le esigenze delle Regioni con le esigenze di politica energetica nazionale e comunitaria, all'interno di un mercato governato da certezze, pari opportunità e possibilità di operare in un sistema di libera concorrenza.

A tal fine, il Capo I detta i principi fondamentali della legislazione e gli obiettivi generali della politica energetica nazionale, individuando i livelli essenziali, nonché i principi fondamentali della legislazione statale nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia.

Con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di politica energetica (articolo 1), si è inteso dare pari risalto e preminenza tanto alle esigenze di sicurezza e continuità degli approvvigionamenti e universalità del servizio su tutto il territorio - anche attraverso l'equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture -, quanto alle esigenze di tutela degli utenti consumatori sotto i profili combinati dell'economicità e dell'uguaglianza di fruizione, della trasparenza e accessibilità dei costi e, infine, della sostenibilità ambientale delle politiche energetiche.

Quanto ai principi fondamentali della legislazione statale (articolo 2), alla quale deve essere a sua volta informata la legislazione concorrente regionale, la disciplina proposta reca un'estesa elencazione di principi, per

la cui eventuale modifica è altresì richiesta la forma espressa (articolo 2, comma 2). Tra questi principi risaltano quelli a tutela della concorrenza e della libera circolazione dell'energia su tutto il territorio nazionale, nonché la garanzia di procedure di evidenza pubblica, trasparenti e non discriminatorie, per il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione di infrastrutture.

Il Capo I definisce inoltre le attività sottoposte agli obblighi di servizio pubblico (articolo 3).

Si tratta delle attività di interesse pubblico, sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente, esercitate nei seguenti settori: produzione, trasformazione, importazione, esportazione, stoccaggio non in cattività naturale sotterranea; acquisto e vendita ai clienti idonei; trasporto, dispacciamento e distribuzione; gestione di infrastrutture di approvvigionamento; gestione degli impianti di distribuzione.

In coerenza con la disciplina vigente, dettata dai citati decreti «Letta» e «Bersani», tali attività sono qualificate come libere su tutto il territorio nazionale, fatti salvi i vincoli derivanti dal rispetto degli obblighi di servizio pubblico concernenti, in particolare, la universalità e la continuità del servizio, la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, l'uguaglianza del trattamento e l'unicità della tariffa su tutto il territorio nazionale, nonché la tutela ambientale e la protezione del clima.

In continuità con la legislazione vigente sono anche riaffermate le attribuzioni e le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (articolo 4), soprattutto in funzione di un più incisivo riconoscimento del ruolo e delle prerogative dell'Autorità nell'attuale e delicata fase di transizione verso la piena liberalizzazione e apertura dei mercati energetici.

2. Il disegno di legge si prefigge, inoltre, di favorire l'effettiva liberalizzazione del mercato energetico e garantire la tutela degli interessi generali e collettivi relativi al suo funzionamento, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa comunitaria.

I processi di liberalizzazione e di apertura dei mercati sono infatti i principali catalizzatori di quel meccanismo virtuoso che, tramite la competizione, conduce alla discesa dei prezzi e di conseguenza all'accresciuta competitività delle imprese.

A tal fine, il Capo II reca un sistema di «norme per il completamento della liberalizzazione dei mercati energetici e per lo sviluppo della concorrenza».

In particolare, sono disciplinati l'accesso alla rete (articolo 5), attraverso un rinvio all'Autorità indipendente per la fissazione di criteri idonei a garantire agli utenti la parità di trattamento, nonché la produzione (articolo 6), prevedendo che la costruzione di nuovi impianti sia assoggettata ad un'autorizzazione rilasciata dal Ministro delle attività produttive sulla base di criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

Una rigorosa procedura di appalto è inoltre prevista per l'individuazione dei soggetti in grado di assicurare nuove capacità di generazione di energia (articolo 7).

A questo fine, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas - tenuto conto delle capacità di generazione di energia esistenti e degli obblighi di fornitura di energia elettrica garantiti a lungo termine provenienti dalle unità di generazione esistenti - propone al Ministero delle attività produttive la necessità di indire una gara per l'individuazione di tali nuovi soggetti.

Sono inoltre definiti il ruolo e le attribuzioni di competenza rispettivamente del gestore della rete di trasmissione (articolo 8) e del gestore della rete di distribuzione (articolo 9).

Quest'ultimo garantisce, nella zona di sua competenza, la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete, nel rispetto dell'ambiente.

Il gestore della rete di distribuzione è inoltre tenuto ad acquisire l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva della rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate sui criteri di mercato, ogni qualvolta svolgono tale funzione.

Ai gestori della rete di distribuzione, inoltre, non è consentito in nessun caso di discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete. In caso di accertamento di discriminazione tra utenti, si prevede che l'Autorità applichi le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, ordinando contestualmente l'immediata cessazione dei comportamenti lesivi.

Infine, per garantire l'indipendenza del gestore della rete di distribuzione, si dettano alcuni criteri minimi ai quali deve essere informata l'attività del gestore stesso. Nello specifico, si precede che i responsabili della gestione della rete di distribuzione non possano far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabili, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione, fornitura di energia elettrica.

Tra le attribuzioni minime essenziali del gestore della rete di distribuzione sono invece menzionati l'esercizio di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete, nonché la predisposizione di un programma di adempimenti, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo.

3. Una delle principali sfide della politica energetica nazionale deve consistere nell'integrazione della dimensione ambientale nei suoi obiettivi e nelle sue azioni, nel quadro della messa a punto di una politica energetica duratura.

Per questa ragione, già nel 1995, nel Libro bianco sulla politica energetica dell'Unione europea (COM (95) 682), la politica energetica è stata inserita fra le finalità generali della politica economica comunitaria, basata sull'integrazione del mercato, la deregolamentazione, la limitazione dell'intervento pubblico allo stretto necessario per tutelare l'interesse e il benessere dei cittadini, lo sviluppo sostenibile, la tutela dei consumatori e la coesione economica e sociale.

Al di là di queste finalità generali, la politica energetica deve perseguire anche obiettivi specifici, che mirano a conciliare la competitività, la sicurezza dell'approvvigionamento e la tutela dell'ambiente nel settore energetico. Le questioni ambientali sono infatti, ormai, imprescindibilmente legate agli aspetti della nostra vita. Il rispetto dell'ambiente e la sua conservazione sono un obbligo fondamentale a cui nessuno deve sottrarsi. La politica energetica deve essere indirizzata a identificare gli strumenti più idonei a incentivare le forme di risparmio energetico, favorendo l'innalzamento dei livelli di razionalizzazione ed efficienza, anche utilizzando oltre ai tradizionali strumenti di incentivazione finanziaria altri strumenti innovativi, a favorire la produzione energetica proveniente dall'uso delle fonti rinnovabili e a promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica di fonti energetiche che garantiscono una maggiore tutela ambientale. In particolare, una strategia coerente per uno sviluppo sostenibile in campo energetico che tenga conto delle attuali condizioni del mercato e delle esigenze dell'ambiente e della salute deve essere fondata sui seguenti principali obiettivi:

• aumentare l'efficienza del sistema energetico, rendendo maggiormente produttivo l'uso delle risorse energetiche per migliorare la prestazione economica complessiva, proteggendo al tempo stesso l'ambiente e la salute;

• garantire la continuità degli approvvigionamenti, proteggendo le economie dei paesi consumatori da minacce esterne di interruzioni nelle forniture o da guasti nelle infrastrutture energetiche;

• diversificare le future scelte in campo energetico, perseguendo un continuo progresso nella scienza e nella tecnologia per fornire alle future generazioni un sistema differenziato di sorgenti energetiche pulite a costi ragionevoli.

Se ai primi due obiettivi sono ispirate, a vario titolo, le disposizioni dei Capi I e II del presente disegno di legge, al perseguimento dell'ultimo obiettivo mirano le norme di cui al Capo III, recante «misure per favorire la diversificazione delle fonti energetiche».

In particolare, l'articolo 10 dispone una rimodulazione della cosiddetta *carbon tax*.

Si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con uno o più decreti provveda ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, per il rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni previsti nel Protocollo di Kyoto.

Lo stesso decreto dovrebbe anche stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica, nonché le sanzioni per il mancato rispetto delle soglie (non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni kg di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa).

Infine, l'articolo 11 detta disposizioni generali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili. Si riconosce come meritevole di incentivazione da parte dello Stato la produzione di energia elettrica da fonti

rinnovabili e in particolare la produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per usi industriali, domestici e agricoli, ottenuta con impiego di biomasse, vento, energia solare, energia geotermica, acqua per impianti non superiori ai 10 megawatt.

A titolo di incentivo fiscale, alle stesse attività è riconosciuta l'esenzione dall'applica-

zione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè da altre eventuali imposizioni sui redditi.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE E OBIETTIVI GENERALI DELLA POLITICA ENERGETICA NAZIONALE

Art. 1.

(Livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di politica energetica)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in materia di politica energetica da assicurare nella disciplina di attuazione della presente legge:

a) la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti energetici in tutto il territorio nazionale;

b) l'universalità del servizio;

c) l'uguaglianza di fruizione e l'economicità del servizio per tutti gli utenti finali;

d) la sostenibilità ambientale dell'energia, anche attraverso l'uso equilibrato e razionale delle risorse territoriali e la promozione del ricorso alle energie rinnovabili;

e) la tutela degli utenti consumatori nel rispetto degli *standard* fissati dalla normativa comunitaria, anche con riguardo al costo e all'omogeneità dei servizi;

f) la trasparenza e la proporzionalità degli obblighi di servizio pubblico inerenti le attività energetiche, qualunque sia il regime nel quale esse vengono esercitate;

g) la garanzia della distribuzione e della disponibilità di energia su tutto il territorio nazionale, anche attraverso l'adeguatezza

delle metodologie di produzione, trasporto e stoccaggio;

h) il perseguimento dell'equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, compatibilmente con le esigenze di razionalizzazione delle capacità produttive e delle risorse, garantendo comunque misure di compensazione ambientale e riequilibrio territoriale qualora si richiedano concentrazioni territoriali per specifiche e accertate esigenze strategiche.

Art. 2.

(Principi fondamentali della legislazione statale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione, costituiscono principi fondamentali della legislazione statale nella materia della produzione, del trasporto e della distribuzione nazionale dell'energia:

a) la diversificazione delle fonti energetiche, delle zone geografiche di provenienza e delle modalità di trasporto;

b) la non discriminazione degli operatori presenti sul territorio nazionale;

c) la valorizzazione dell'efficienza negli usi finali dell'energia, con particolare riferimento all'eliminazione delle perdite;

d) la promozione e l'incentivo della ricerca e l'innovazione tecnologica in campo energetico;

e) la garanzia delle condizioni di effettiva concorrenza e non discriminazione nel mercato dell'energia, anche in conformità alla normativa comunitaria, e dell'efficace funzionamento del mercato stesso;

f) il rispetto del principio di libera circolazione dell'energia sul territorio nazionale;

g) l'adeguato equilibrio territoriale nella localizzazione delle infrastrutture energetiche, perseguendo come obiettivo l'equilibrio tra domanda ed offerta di energia a livello regionale;

h) la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e del paesaggio, in conformità alla legislazione nazionale, comunitaria e agli accordi internazionali;

i) l'assenza di oneri di qualsiasi specie aventi effetti economici al di fuori dell'ambito di competenza territoriale delle autorità che li prevedono;

l) la garanzia di procedure di evidenza pubblica, trasparenti e non discriminatorie, per il rilascio di autorizzazioni per la realizzazione delle infrastrutture;

m) il rispetto dei minimi inderogabili di qualità e quantità del servizio stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

n) la garanzia di pubblicità e trasparenza dei procedimenti autorizzatori.

2. I principi di cui al comma 1 possono essere modificati soltanto in forma espressa.

Art. 3.

(Attività sottoposte agli obblighi di servizio pubblico)

1. Costituiscono attività di interesse pubblico e sono sottoposte agli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria, dalla legislazione vigente e da apposite convenzioni con le autorità competenti, le seguenti attività del settore energetico:

a) produzione, trasformazione, importazione, esportazione, stoccaggio non in cattività naturale sotterranea;

b) acquisto e vendita ai clienti idonei;

c) trasporto, dispacciamento e distribuzione;

d) gestione di infrastrutture di approvvigionamento;

e) gestione degli impianti di distribuzione.

2. Le attività di cui al comma 1 sono libere su tutto il territorio nazionale, fatti salvi i vincoli derivanti dal rispetto degli obblighi di servizio pubblico di cui al comma 1 con-

cernenti, in particolare, la universalità e la continuità del servizio, la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, l'uguaglianza del trattamento e l'unicità della tariffa su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nonchè la tutela ambientale e la protezione del clima.

Art. 4.

(Attribuzioni e competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è indipendente dagli interessi dell'industria elettrica e ha il compito di assicurare la non discriminazione, l'effettiva concorrenza e l'efficace funzionamento del mercato, controllando in particolare:

a) l'equilibrio tra domanda e offerta sul mercato nazionale;

b) il livello della domanda attesa in futuro e la prevista capacità addizionale in corso di programmazione o costruzione;

c) la qualità e il livello di manutenzione delle reti, nonchè le misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o più fornitori;

d) le regole di gestione e assegnazione della capacità di interconnessione, di concerto con le Autorità di regolazione degli altri Stati membri dell'Unione europea;

e) i dispositivi atti a risolvere i problemi di congestione nell'ambito delle reti elettriche nazionali;

f) il tempo impiegato dalle imprese di trasmissione e distribuzione per effettuare le connessioni e le riparazioni;

g) la pubblicazione, da parte dei gestori delle reti di trasmissione e distribuzione, di informazioni adeguate sui dispositivi di interconnessione, sull'uso della rete e sull'assegnazione delle capacità alle parti interessate, tenendo conto della necessità di trattare i dati

non aggregati come informazioni commerciali riservate;

h) l'effettiva separazione contabile delle società elettriche per le attività di trasmissione e distribuzione, al fine di evitare trasferimenti incrociati di risorse tra attività di generazione, trasmissione, distribuzione e fornitura;

i) le condizioni e le tariffe di connessione dei nuovi produttori di elettricità per garantire che siano obiettive, trasparenti e non discriminatorie, tenendo conto dei costi e dei vantaggi delle diverse tecnologie basate sulle fonti energetiche rinnovabili, della generazione distribuita e della produzione combinata di calore ed elettricità.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha il compito di stabilire le metodologie per la determinazione:

a) delle condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali;

b) delle tariffe di trasmissione e distribuzione;

c) delle condizioni di fornitura dei servizi di bilanciamento.

CAPO II

NORME PER IL COMPLETAMENTO DELLA
LIBERALIZZAZIONE DEI MERCATI ENERGETICI
E PER LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

Art. 5.

(Accesso alla rete)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso alla rete a parità di condizioni.

2. L'accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione è basato su tariffe pubblicate praticabili a tutti i clienti idonei ed applicate senza discriminazioni tra gli

utenti della rete. Le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, approvati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo quanto previsto dall'articolo 4, sono pubblicati, prima della loro entrata in vigore.

3. Il gestore della rete di trasmissione o distribuzione può rifiutare l'accesso a terzi, ove questi manchino della necessaria capacità. Il rifiuto deve essere debitamente motivato.

Art. 6.

(Produzione di energia elettrica)

1. La costruzione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Ministro delle attività produttive sulla base di criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

2. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla disciplina del rilascio delle autorizzazioni. Il regolamento è ispirato ai seguenti principi:

- a) sicurezza tecnica e fisica degli impianti e delle relative apparecchiature;
- b) protezione della salute e della sicurezza pubblica;
- c) protezione dell'ambiente;
- d) assetto del territorio;
- e) efficienza energetica;
- f) natura delle fonti primarie;
- g) capacità tecnica, economica e finanziaria del richiedente.

Art. 7.

(Nuove capacità di generazione)

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenuto conto delle capacità di genera-

zione di energia esistenti e degli obblighi di fornitura di energia elettrica garantiti a lungo termine provenienti dalle unità di generazione esistenti, propone al Ministero delle attività produttive la necessità di indire una gara per l'individuazione di nuovi soggetti in grado di assicurare nuove capacità.

2. La procedura della gara d'appalto per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 1 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea almeno sei mesi prima del termine per la presentazione delle offerte. Il bando di gara relativo alle capacità di generazione necessarie deve tenere conto anche delle offerte di fornitura di energia elettrica garantite a lungo termine provenienti da unità di generazione esistenti, a condizione che queste ultime consentano di soddisfare il fabbisogno supplementare.

3. Le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica, aggiuntivi rispetto alla potenza attualmente installata, sono rilasciate in favore dei soggetti, pubblici o privati, che le richiedono, sulla base di procedure di gara ad evidenza pubblica indette dal Ministero delle attività produttive in conformità a programmi pluriennali redatti tenendo conto della capacità produttiva esistente e delle prevedibili necessità del periodo considerato.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas è responsabile dell'organizzazione, del controllo e della sorveglianza della procedura di gara di cui al presente articolo.

Art. 8.

(Gestione della rete di trasmissione)

1. Il gestore della rete di trasmissione non deve essere collegato, nè in alcun modo controllato da soggetti che esercitano attività di generazione, distribuzione e fornitura di energia elettrica.

2. Ciascun gestore della rete di trasmissione è tenuto a:

a) garantire la capacità a lungo termine della rete di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica;

b) contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento mediante un'adeguata capacità di trasmissione e l'affidabilità della rete;

c) gestire i flussi di energia sulla rete, tenendo conto degli scambi con altre reti interconnesse. A tal fine il gestore della rete di trasmissione è responsabile della sicurezza, affidabilità ed efficienza della rete elettrica e in tale contesto deve assicurare la disponibilità di tutti i servizi ausiliari necessari nella misura in cui tale disponibilità sia indipendente da ogni altra rete di trasmissione con cui la sua rete sia interconnessa;

d) fornire, al gestore di ogni altra rete interconnessa con la propria, informazioni sufficienti a garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilità della rete interconnessa;

e) astenersi da discriminazioni tra gli utenti o le categorie di utenti della rete, in particolare a favore delle sue imprese collegate;

f) fornire agli utenti della rete le informazioni necessarie ad un efficiente accesso al sistema.

Art. 9.

(Gestione della rete di distribuzione)

1. Il gestore della rete di distribuzione garantisce la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete, nel rispetto dell'ambiente. Il gestore della rete di distribuzione acquisisce l'energia che utilizza per coprire le perdite di energia e la capacità di riserva della rete secondo procedure trasparenti, non discriminatorie e basate sui criteri di mercato.

2. I gestori della rete di distribuzione garantiscono, nel rispetto dell'ambiente, la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza della rete.

3. I gestori della rete non possono in nessun caso discriminare tra gli utenti o le categorie di utenti della rete. In caso di accertamento di discriminazione tra utenti, in violazione del presente articolo, l'Autorità applica le sanzioni previste dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e ordina l'immediata cessazione dei comportamenti lesivi.

4. Per garantire l'indipendenza del gestore della rete di distribuzione di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri minimi:

a) i responsabili della gestione della rete di distribuzione non possono far parte di strutture societarie dell'impresa elettrica integrata responsabile, direttamente o indirettamente, della gestione quotidiana delle attività di generazione, trasmissione, fornitura di energia elettrica;

b) il gestore della rete di distribuzione dispone di effettivi poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, in relazione alle installazioni necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete;

c) il gestore della rete di distribuzione predispose un programma di adempimenti contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori e per garantire che ne sia adeguatamente controllata l'osservanza. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per il conseguimento dei predetti obiettivi.

5. L'attività di distribuzione di energia elettrica e di gas è soggetta ad autorizzazione che viene rilasciata sulla base di criteri di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

CAPO III

MISURE PER FAVORIRE LA DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE

Art. 10.

(Rimodulazione della carbon tax)

1. Alle vigenti aliquote delle accise sugli oli minerali, nonché dell'imposta sui consumi di carbone, *coke* di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua denominato «Orimulsion», impiegati negli impianti di combustione, non si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede con uno o più decreti:

a) ad individuare, per il periodo 2003-2010, soglie decrescenti nel tempo di emissione specifica di anidride carbonica, consentite ai soggetti esercenti officine di produzione di energia elettrica, anche alimentate da fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto della percentuale di riduzione delle emissioni di anidride carbonica prevista per ottemperare agli impegni previsti dal Protocollo di Kyoto alla Commissione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, di cui alla legge 1° giugno 2002, n. 120;

b) a stabilire le modalità per l'organizzazione di un mercato per il commercio dei diritti di emissione di anidride carbonica;

c) a stabilire sanzioni per il mancato rispetto delle soglie di cui alla lettera *a)*, non inferiori a 0,005 e non superiori a 0,01 euro per ogni chilogrammo di anidride carbonica eccedente la soglia di emissione specifica ammessa.

Art. 11.

(Disposizioni in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Lo Stato incentiva la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per usi industriali, domestici e agricoli con impiego di:

- a) biomasse;
- b) vento;
- c) energia solare;
- d) energia geotermica;
- e) acqua per impianti non superiori ai 10 megawatt.

2. Le attività finalizzate alla realizzazione di progetti per la produzione di energia da fonte rinnovabile, per l'uso razionale dell'energia e per il risparmio energetico, ovvero per la realizzazione di interventi economici compatibili con i medesimi progetti, sono esenti dall'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, e dall'applicazione della ritenuta alla fonte di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonchè da altre eventuali imposizioni sui redditi.

